

Angeli nel Cuore

Associazione di Volontariato Onlus

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 16 ottobre 2024 in prima convocazione alle ore 15,30 e in seconda convocazione alle ore 16,00 presso l'Anfiteatro comunale è stata convocata l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'associazione Angeli nel Cuore per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".**

Pertanto viene regolarmente convocata questa Assemblea dei Soci mediante avviso affisso presso la sede e con avviso scritto inviato con lettera semplice agli associati così come previsto dall'art. 9 dello statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, per approvare le modifiche necessarie dello Statuto. E sempre ai sensi dell'art. 9 dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea dei Soci dunque ha inizio in seconda convocazione alle ore 16,00. Sono presenti 83 soci, i signori: Franco Atzeni, Dorian Lilliu, Secci Maurizio, Putzolu Maria Rosaria, Martina Marrocu, Musu Antonio, Farci Franco, Marrocu Rosalba, Pruna Patrizia, Cecchetto Tiziana, Secci Natashja, Mereu Sandro, Sardu G.Giacomo, Steri Alessandra, Vacca Alessandro, Madeddu Paola, Frau Maria Adele, Sanna Giovanna Raffaella, Frongia Maria Teresa, Lampis Roberto, Occhineri Katia, Atzeni Carlo, Cabitza Maria Severa, Medau Rosa, Raccis Alessandra, Didu Daniela, Pani Graziella, Atzori Alberto, Marras Lorenzo, Pusceddu

Ileana, Steri Carlo, Vacca Stefania, Madau Gianfranca, Concas Efisia, Foddai Maria Severa, Concas Maristella, Pruna Marisa, Atzeni Graziella, Bandino Alice, Atzeni Giuseppina, Piga Giovanna, Murtas Paolo, Rosa Lasi, Carlo Putzolu, Daniela Frau, Elisa Cecchetto, Marcello Sanna, Antonella Frau, Gianna Casu, Fabiana Putzolu, Rita Cecchetto, Modesto Martini, Angela Marras, Stefania Utzeri, Cossu Maddalena, Carmen Putzolu, Marongiu Elvira, Oliviero Soru, Melis Luisella, Vincenzo Aru, Marco Paschino, Marongiu Giuseppa, Concas Ornella, Ornella Floris, Ornella Olla, Medau Vincenza, Andrea Salis, Pietro Frau, Sara Gessa, Mastino Teresa, Monica Melis, Caterina Pinna, Gualtiero Porcu, Matteo Porcu, Alessio Anardu, Francesca Viridis, Carlo Cansella, Michele Cansella, Pani Efisio, Carlo Steri, Carlo Putzolu, Alessia Podda, Gianluca Atzeni.

I presenti nominano a maggioranza/all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il/la sig./sig.ra FRAU MARIA ADELE e quale Segretario il/la sig./sig.ra PATRIZIA PRUNA
Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione prende parola e afferma che il Consiglio Direttivo ha deliberato di rivolgersi al signor Alessio Bonino, commercialista e revisore legale per supportare l'Associazione nella modifica statutarie che si rendono necessarie per confermare lo Statuto. Viene data lettura del nuovo Statuto proposto, facendo presente e sottolineando dettagliatamente tutte le modifiche che sono state apportate in tutti i vari punti.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità/con il voto favorevole di soci
delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello Statuto, integrato con le modifiche approvate dall'Assemblea viene allegato al presente verbale.

L'Assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente dell'associazione Angeli nel Cuore di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore e affinché si occupi di tutto il disbrigo della documentazione necessaria per procedere al registro del nuovo Statuto.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 17,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
SEDE LEGALE: VIA IS STRIGAS, 39
SEDE OPERATIVA: VIA REPUBBLICA, 108
C.F. 241811008

Il Presidente

Mario Sella Mar

ARBUS 16/01/2021

Il Segretario

[Signature]

Registrato a Santuri il

31 GEN. 2022

al n. 35

Serie

3

Esatto €

ESENTE

di cui €

D.LGS 117/2017

imposta registro

ed €

ART. 82 C. 3/CS

imposta di bollo

IL DIRETTORE

Firma del Direttore Provinciale

Giuseppe Pagliola

l'Addetto UT Santuri



ANGELI NEL CUORE
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
SEDE LEGALE: VIA IS STRIGAS, 39
SEDE OPERATIVA: VIA REPUBBLICA, 108
09031 ARBUS
C.F. 91083100929
C.A.B. 14050 06 59

ANGELI NEL CUORE
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
SEDE LEGALE: VIA IS STRIGAS, 39
SEDE OPERATIVA: VIA REPUBBLICA, 108
09031 ARBUS
C.F. 91083100929
C.A.B. 14050 06 59



Angeli nel Cuore OdV

STATUTO dell'Organizzazione di Volontariato "ANGELI NEL CUORE - ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1.1 E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore (in seguito solo CTS) e del Codice Civile, un'associazione avente la denominazione "ANGELI NEL CUORE ODV".

1.2-L'associazione ha sede legale nel Comune di Arbus; la variazione della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

1.3-L'associazione potrà istituire sezioni, uffici o recapiti, sia in Italia che all'estero, con delibera del Consiglio Direttivo; l'apertura di sedi secondarie potrà avvenire con delibera dell'assemblea dei soci.

1.4-L'associazione ha durata illimitata

Art. 2 - Scopi e attività

Premesso che lo Stato riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento continuato delle seguenti attività:

a) Visite ad anziani e ammalati, sia presso il loro domicilio che presso le strutture assistenziali o sanitarie in cui sono ospitati; b) Accompagnamento degli anziani e ammalati per visite mediche, ospedaliere, o per aiuti di vario genere e compagnia; c) Assistenza sociale agli anziani, agli ammalati, ai minori in difficoltà e alle persone disagiate; d) Attività di sostegno morale, economico e finanziario a persone e famiglie indigenti; e) gestione di mense di solidarietà; f) Attività di formazione e informazione attraverso incontri, seminari, convegni riguardante i temi dell'emarginazione sociale dovuta a qualunque causa (alcolismo, emarginazione, tossicodipendenze, prostituzione, disagio giovanile, bullismo, perdita del lavoro, malattie invalidanti, disabilità, abusi ecc.) g) Attivazione di punti di ascolto e assistenza in sede o via e-mail e mediante il sito dell'Associazione; h) informazione, promozione e sensibilizzazione sui valori della solidarietà e volontariato, anche attraverso la gestione diretta di mezzi di comunicazione, quali ad esempio giornali, periodici e radio; i) attività tese allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla

tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali.

Le attività che l'associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 alle seguenti lettere: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; f) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; h) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; i) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; l) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Tutte le attività sociali sono rivolte ai soggetti svantaggiati quali emarginati, alcolisti, tossicodipendenti, disabili fisici e psichici, persone con problemi familiari, sociali, economici, finanziari, ecc.

Le attività sociali sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo prevalente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'associazione oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta dalla stessa. In ogni caso il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, come disciplinate dal D.M. 19 maggio 2021, n. 107, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'associazione prevede di svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Art. 3 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche. Il numero dei soci non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. A soli fini informativi e organizzativi dell'attività associativa, contestualmente al versamento della quota sociale, annualmente gli associati provvedono a confermare e/o aggiornare i loro dati anagrafici e associativi.

L'assemblea potrà nominare soci onorari: a) chi contribuisce o abbia contribuito in passato in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali; b) chi abbia acquisito alti meriti scientifici, culturali, educativi e sociali nei settori di interesse sociale. La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salva l'esclusione dall'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.

Tutti i soci, se in regola con il pagamento della quota sociale annuale, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti associativi e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

La delibera di ammissione a socio può essere anche cumulativa.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa). L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; contro il provvedimento l'aspirante associato ha facoltà, entro 60 giorni, di proporre ricorso da trattarsi alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde per:

- decesso o, per le persone giuridiche, estinzione;
- recesso;
- decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorso un mese dal sollecito;

- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari o degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Contro il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà entro 60 giorni di proporre ricorso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito dello scadere dei termini per il ricorso o della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative non sono trasmissibili, nemmeno per causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o alla persona da essi indicata;
- prendere visione dei libri sociali, di tutti gli atti deliberativi, e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia a loro spese. L'accesso ai libri sociali avviene attraverso richiesta scritta rivolta all'Organo di Amministrazione, che vi provvede entro 30 giorni, nel rispetto di eventuali regolamenti assembleari, delle indicazioni delle autorità di vigilanza e delle normative in materia di privacy. e.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- Il consiglio Direttivo (Organo di amministrazione);
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci Revisori (Organo di controllo);
- il Collegio dei Probiviri.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo di amministrazione eletto dai presenti. L'assemblea procede alla nomina di un segretario che curerà la redazione del verbale relativo ai lavori e alle deliberazioni assembleari, da riportare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Possono avere diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati se il numero di associati è inferiore a 500 e di cinque associati se il numero di associati è non inferiore a 500. Se la rappresentanza è conferita ad una persona giuridica, quest'ultima può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'associazione. È consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea viene convocata in sessione ordinaria dal Presidente dell'organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo, entro 4 mesi dal termine dell'esercizio precedente, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci più uno. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti dell'organo di amministrazione e disciplina eventuali limitazioni del potere di rappresentanza attribuito agli amministratori;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva il bilancio consuntivo o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- approva il bilancio preventivo;

- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e dei Probiviri e adotta eventuale azione di revoca di tali Organi;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di legge, di Statuto, di altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su regolamenti in materia di accesso ai libri sociali;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione. Per tali deliberazioni occorre in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre comunque il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)

Il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione) è formato da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a nove eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di amministrazione rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo. Si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2382 del Codice Civile. Ai componenti dell'organo di amministrazione compete la rappresentanza generale dell'ente secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Eventuali limitazioni del potere di rappresentanza attribuito agli amministratori, deliberate dall'assemblea, devono essere iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Ad essi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'organo di amministrazione: - nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Tesoriere; - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; - predispone bilancio o rendiconto; - delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati; - delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni; - provvede alle attività di ordinaria e straordinaria

amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci. L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche con modalità telematiche, 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Di regola è convocato ogni 4 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

È consentito che le riunioni si tengano mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità del membro che partecipa e vota.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di amministrazione Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni l'organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, del Collegio dei Probiviri e del conciliatore.

Art. 10 - Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo dell'associazione. Il Collegio dei Revisori viene eletto, in via facoltativa, dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi anche fra i non soci. Resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente. Almeno uno dei membri deve essere scelto fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, o fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. Ai componenti dell'organo di controllo si applicano le cause d'ineleggibilità e di decadenza di cui l'art. 2399 del codice civile. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Verifica inoltre la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei Soci. Formula e redige il proprio parere con apposito verbale sui bilanci consuntivi e preventivi.

La nomina è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 30 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 l'assemblea può assegnare al Collegio dei Revisori la revisione legale dei conti; in tal caso tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Art. 11 – Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea, esso dura in carica tre anni. La carica di Proviviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione. Il Collegio dei Proviviri è responsabile del rispetto del regolamento interno, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione. Spetta in particolare al Collegio dei Proviviri:

- richiamare informalmente e formalmente, poi sospendere per un periodo determinato il socio che non rispetti lo Statuto o il regolamento associativo;
- arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci.
- dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.

Laddove il Collegio dei Proviviri o uno dei suoi componenti si trovino in una condizione di impedimento o di mancata indipendenza rispetto all'oggetto della controversia o a una delle parti, l'intera controversia deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Consiglio Direttivo. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 - Risorse economiche e Bilancio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: - quote e contributi degli associati; - eredità, donazione e legati; - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie; - contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; - rendite patrimoniali; - contributi da privati; - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; - proventi delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte in maniera secondaria e strumentale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; - erogazioni liberali degli associati e dei terzi; - vendita diretta di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione; - cessioni dirette di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari; - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi); - attività di raccolta fondi; - attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale; - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. Per le attività di interesse generale prestate, anche attraverso convenzioni con pubbliche amministrazioni, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 D.Lgs. 117/2017.

Art. 14 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'attività dei volontari è resa a titolo gratuito e non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. I volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 15 - Assicurazione obbligatoria dei volontari

L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 16 - Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se istituito.

I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub e) che è tenuto a cura dell'Organo di Controllo.

Art. 17 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto deliberato dall'assemblea.

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore di cui al d.lgs. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. e alle altre norme di legge vigenti in materia di Terzo Settore.

Art. 19 - Norme transitorie

L'associazione è iscritta al Registro Generale del Volontariato della Regione Sardegna per cui può inserire nella propria denominazione sociale e utilizzare nelle comunicazioni di ogni tipo l'acronimo "ODV"; resta fermo che l'uso di tale acronimo è vincolato alla permanenza dell'iscrizione in tale Registro Generale e, in seguito, nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS).

Il presente statuto abroga e sostituisce completamente ogni altro testo precedente.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del CTS, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti.

Arbus, li

16/10/2021

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario

Mae Ade Steu

Vincenzo Am

